

Prot. n° _____



Città di Palermo



Partito Democratico

Gruppo Consiliare

AL SIG. SINDACO

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Prot. n. _____ del ___ / ___ / _____

Oggetto: Mancata corresponsione aumenti contrattuali al personale del Coordinamento interventi di manutenzione edile del comune di Palermo (CO.I.M.E.).

VISTO

- Il C.C.N.L. del 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
- Il Contratto collettivo di lavoro 18 giugno 2012 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010.

PREMESSO CHE

Il personale del CO.I.M.E, ai sensi del D.L. n. 24 del 12/02/1986 e ss.mm.ii., è stato impiegato dal Comune di Palermo per la realizzazione di “*interventi indifferibili e urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città*” facendo ricorso a contratti di diritto privato a termine, prorogati di anno in anno, per l'utilizzazione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento con qualifiche del settore edilizio. L'impiego di tale bacino di lavoratori si è andato consolidando nel tempo, fino a quando nel 2000 il Comune di

Palermo ha siglato un accordo con il Governo nazionale per la stabilizzazione e l'internalizzazione dei lavoratori. Tale accordo prevedeva lo stanziamento di somme statali per mettere fine al precariato di centinaia di tecnici e operai, mantenendo per tutti i lavoratori contratti di diritto privato del comparto edile disciplinati, pertanto, dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e non dal CCNL per il personale degli Enti Locali.

Alla luce di tale natura contrattuale, sembrerebbe che gli aumenti retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili del 19/04/2010 potrebbero essere riconosciuti al personale del COIME a far data dalla stipula del suddetto contratto nazionale del 2010, nonostante i c.d. blocchi stipendiali stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

RILEVATO CHE

Il contratto CCNL per i dipendenti delle imprese edili siglato il 19/04/2010 è comunque antecedente al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e ad alle successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO CHE

Il D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, «alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» e salvaguarda l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale «nelle misure previste a decorrere dall'anno

2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203» (art. 9, comma 17).

Alla sospensione delle «procedure contrattuali e negoziali» si associa la previsione del “congelamento” dei trattamenti retributivi, che, per gli anni 2011, 2012, 2013, non possono superare, neppure nelle componenti accessorie, «il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010» (art. 9, comma 1).

A prolungare gli effetti di tali misure di contenimento della spesa, interviene il D.L. n. 98 del 2011, che persegue l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingono fino al 2016 (art. 16, comma 1).

EVIDENZIATO CHE

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 Cost.

Il giudice rimettente assumeva che il “congelamento” delle retribuzioni dei pubblici dipendenti rientranti nel regime della contrattazione collettiva, prolungatosi per il periodo 2010-2014, senza alcuna possibilità di recupero, rivelasse molteplici profili di contrasto con la Carta costituzionale,

ponendosi in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, di libertà di contrattazione collettiva.

Tale disciplina, infatti, destinata ad applicarsi per un periodo apprezzabile, comprometterebbe irreparabilmente lo svolgersi della contrattazione collettiva e il diritto dei lavoratori pubblici, sottoposti ad un carico di lavoro sempre più gravoso (in mancanza del *turn over*), a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto.

Le limitazioni, imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014, introdurrebbero quindi una disciplina irragionevole e sproporzionata, **discriminando, per un periodo tutt'altro che transitorio ed eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato** e introdurrebbe disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici.

CONSIDERATO CHE

-La Corte Costituzionale con sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 ha dichiarato: *“l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”.

-La Corte, pertanto, stabilisce che il rinnovo del blocco per il triennio 2013-2015 e la norma che blocca l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 integrano una violazione della libertà sindacale di cui all'art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), prorogando il “blocco negoziale”, avrebbe infatti “reso strutturali i blocchi contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi”, provocando così una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

Alla luce di quanto esposto,

SI CHIEDE DI CONOSCERE

- 1) Le motivazioni per cui non si sia adeguata la retribuzione dei dipendenti del CO.I.M.E. all'aumento contrattuale previsto dal C.C.N.L. del 19 aprile 2010, in riferimento alle quali si chiede copia degli atti citati a sostegno delle motivazioni addotte (pareri dell'Avvocatura, sentenze della Corte dei Conti, sentenze della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ecc.).
- 2) Le motivazioni per cui a seguito della pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 178/2015) non si sia adeguata la retribuzione dei dipendenti del CO.I.M.E. all'aumento contrattuale previsto dal C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e dal Contratto collettivo di lavoro 18 giugno 2012 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo, integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U. n. 30 del 29/07/2015.
- 3) A quanto ammontino i trasferimenti statali annualmente introitati nel Bilancio del Comune di Palermo per il CO.I.M.E., dal 2010 ad oggi, con indicazione dei relativi capitoli di Entrata del Bilancio e si chiede, altresì, di avere copia dei relativi atti di accertamento delle entrate (Determinazioni Dirigenziali).

- 4) A quanto ammontino i fondi comunali annualmente stanziati per il CO.I.M.E., dal 2010 ad oggi, con indicazione dei relativi capitoli di Entrata del Bilancio, e si chiede, altresì, di avere copia dei relativi atti di accertamento delle entrate (Determinazioni Dirigenziali).
- 5) A quanto ammontino le spese per il personale del CO.I.M.E. (ordinario e straordinario) dal 2010 ad oggi, con indicazione dei relativi capitoli di Spesa del Bilancio e si chiede, altresì, di avere copia dei relativi atti di impegno delle spese (Determinazioni Dirigenziali).
- 6) Quali siano stati i “Piani di Intervento del CO.I.M.E.” presentati per ottenere gli stanziamenti statali dal 2010 ad oggi, dei cui atti si chiede copia con annesso rendiconto delle schede dei singoli progetti, con il particolare di ogni spesa, delle somme trasferite, impegnate ed utilizzate e delle eventuali economie.
- 7) Se oltre le spese per il suddetto finanziamento dei “*Piani di intervento*” sussistano ulteriori voci di spesa (personale, materiali, mezzi di trasporto, ecc.) stanziate per il CO.I.M.E., specificando se siano gravanti sui trasferimenti statali e/o sui fondi comunali, dei cui atti si chiede copia.
- 8) Quanti siano i dipendenti del CO.I.M.E., con indicazione:
- a. dei relativi profili e mansioni;
 - b. del Settore del Comune di Palermo in cui prestano la propria attività lavorativa;
 - c. se le somme stanziare per la retribuzione (ordinaria e straordinaria) dei lavoratori CO.I.M.E. gravino sul PEG della Competente Area a cui fa capo il Settore Coordinamento Interventi CO.I.M.E. o sul PEG di ciascun Settore del Comune di Palermo in cui prestano effettivamente la loro attività lavorativa, in tal caso, si chiede di conoscere i rispettivi capitoli di bilancio (Entrata /Spesa).
 - d. delle unità andate in quiescenza e/o decedute dal 2010 ad oggi.
- 9) Se, ai sensi dell’art. 29 “*Interventi Urgenti per il comune di Palermo* del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66 “Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale”, ci siano lavoratori adibiti a compiti diversi rispetto a quelli originali purché corrispondenti ad esigenze del Comune di Palermo. In tal caso, si chiede di conoscere:

Prot. n° _____

- a. i profili ed i relativi nominativi del personale COIME impiegato in funzioni diverse.
- b. A quanto ammonti annualmente la corrispondente riduzione dello stanziamento dello Stato, con indicazione del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Comune di Palermo.

10) A quanto ammonti l'adeguamento contrattuale mensile ed annuo pro-capite per il personale rendicontato e per quello impiegato in funzioni diverse del COIME (impiegati ed operai).

11) Se le economie derivanti annualmente dai trasferimenti statali siano annualmente restituite allo Stato, dei cui atti di rendicontazione e di restituzione o di eventuale riutilizzo si chiede copia.

In particolare, si chiede copia:

- a. Della Relazione annuale per il Ministero competente nella quale risultino annualmente (dal 2010 ad oggi) esposti i dati in via previsionale per i costi del personale ed acquisti di beni e servizi.

La Consigliera

Avv. Nadia Spallitta